

L'esigenza di precise regole per l'attività delle imprese di pulizia e di una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti delle stesse, è stato affrontato ripetutamente - in questa rubrica - negli ultimi mesi. A tale necessità anche se non completamente, ha dato una risposta positiva il Senato approvando definitivamente, l'ultimo giorno prima dello scioglimento, la legge n. 82 del 25 gennaio, che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1994.

La legge è frutto dell'iniziativa, tra l'altro, dei parlamentari del Pci prima e Pds poi, che a fronte del mancato rispetto da parte del governo degli impegni assunti al ministero del Lavoro nel 1989, in occasione del rinnovo del contratto di lavoro per i dipendenti delle imprese di pulizia, si sono fatti direttamente promotori della presentazione, nella X Legislatura, della proposta di Legge concordata con i sindacati, ripresentata dopo le elezioni del 1992.

Una disciplina molto rigorosa

La legge riguardante appunto la «disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione» - profondamente rielaborata rispetto alla proposta originaria della commissione Attività produttive della Camera - è entrata in vigore il 18

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

- Nino Raffone**, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; **Bruno Aguglia**, avvocato Funzione pubblica Cgil; **Piergianni Alleva**, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; **Mario Giovanni Garofalo**, docente universitario; **Enzo Martino**, avvocato Cdl di Torino; **Nyranne Moshi**, avvocato Cdl di Milano; **Saverio Nigro**, avvocato Cdl di Roma

**È stata approvata la nuova legge
Imprese più pulite**

ANTONIO PIZZINATO

febbraio. Essa introduce una disciplina molto rigorosa ed innovativa circa le imprese che possono esercitare l'attività di pulizia e sanificazione, le quali potranno d'ora in poi operare solo se iscritte in un apposito albo e in possesso di precisi requisiti.

La necessità di introdurre tali norme si è resa necessaria per combattere i fenomeni sempre più estesi emersi in questo settore in rapida estensione come l'infiltrazione della criminalità organizzata, il riciclaggio del denaro sporco, il non rispetto dei diritti dei lavoratori e delle norme contrattuali, anche con i ripetuti mutamenti delle ragioni sociali e della sede amministrativa delle imprese.

Tre sono i principali requisiti, secondo la nuova legge, che devono avere queste imprese per potersi iscrivere all'Albo, stipulare convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni, ed esercitare la loro attività:

- la capacità economica-finanziaria;
- la capacità teorico-organizzativa;
- l'onorabilità, che è data soprattutto dall'assenza di condanne per determinati tipi di reati o di contravvenzioni per violazioni in materia di lavoro.

Per Impoverire il Lavoro nero

Inoltre, per combattere un fenomeno molto diffuso, quale il lavoro

nero, il mancato versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori anche da parte di grandi imprese che svolgono la loro attività presso le pubbliche amministrazioni che vanno dai ministeri agli enti locali e ai tribunali, il legislatore ha introdotto all'articolo 5 la seguente norma: «Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione da parte di queste ultime della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti».

Con l'approvazione di questa legge, anche se con 6 anni di ritardo rispetto agli impegni assunti e non mantenuti dal governo, riteniamo che l'azione dei parlamentari del Pds abbia contribuito a rendere più efficace la tutela dei diritti degli oltre 400mila lavoratori dipendenti delle imprese di pulizia nonché trasparentemente il rapporto fra le stesse imprese e con le pubbliche amministrazioni.

Inoltre la possibilità, per il sindacato dei lavoratori, di operare con più efficacia nella negoziazione dei trattamenti economici e normativi, e per il rispetto dei diritti contrattuali e sociali.

** Della Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera*

Reversibilità del vitalizio agli ex perseguitati del nazifascismo

Con la legge n. 791/80 fu concesso, tra l'altro, un «assegno vitalizio» pari al minimo delle pensioni Inps, alle persone che avevano compiuto il 50° anno di età se donne, il 55° anno di età se uomini, se cittadini italiani che erano stati deportati nei campi di sterminio nazista KZ, in conseguenza di atti relativi alla lotta di liberazione, o perché avevano svolto attività politica in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione, o perché erano appartenuti a partiti politici vietati dai regimi nazionalsocialista o fascista, o per avere compiuto manifestazioni o atti di protesta contro il regime fascista o contro le forze di occupazione, o per avere partecipato a scioperi o compiuto atti in occasione degli stessi ritenuti ostili alle forze germaniche di occupazione, o catturati in occasione di rastrellamenti, o per persecuzioni per ragioni razziali, o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca e da parte di internati militari e lavoratori non volontari, o perché catturati in occasione di rastrellamenti per non avere aderito alla repubblica fascista.

Recentemente, con la legge 29 gennaio 1994, n. 94, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1994, tale assegno è stato reso reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di reversibilità, nel caso in cui i familiari superstiti abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti (...) non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della legge n. 791/80.

Con la stessa legge n. 94/94 è stabilito anche che «...ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subito che portò alla privazione della libertà e alla deportazione (... sopra riassunta...) e fino alla data del rimpatrio».

Consigliamo a tutti coloro che ritengono di avere titolo ai benefici della legge in esame, di rivolgersi alle sedi del Sindacato pensionati italiani (Spi-Cgil) o alle sedi dell'Inca-Cgil per avere l'assistenza utile a percepire quanto dovuto.

La «legge Amato» tornerà a fare danni dal 1° gennaio 1995

In riferimento alla lettera della signora Rita Rossi di Tresana (Massa Carrara) anche io mi trovo nelle analoghe condizioni. Dopo avere pagato 15 anni di contributi mi ritrovo a prendere non le famose 577mila lire mensili ma poche lire al mese. Per tutto questo devo ringraziare la legge

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA:

- Rita Cavaterra**, Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri, Nicola Tisci

Amato. Quindi maledico mille volte il socialista Amato e tutti quegli onorevoli iadri, presenti e futuri. Spero tanto che una nuova legge annulli la precedente.

Antonietta Rocco, Roma

Nella risposta alla signora Rita Rossi nella rubrica di lunedì 17 gennaio, abbiamo precisato che la legge che impedisce l'integrazione al trattamento minimo, per effetto del reddito del coniuge, è stata annullata per le pensioni che hanno avuto decorrenza nel 1993. Pertanto anche la tua pensione dovrà essere ricostruita e integrata al minimo pari a lire 577.750 fino al 31 maggio 1993, lire 598.150 dal 1° giugno 1993, lire 598.150 dal 1° dicembre 1993 e lire 602.350 dal 1° gennaio 1994.

Per le pensioni che hanno avuto o avranno decorrenza nel 1994, la legge mantiene i suoi effetti e l'integrazione al trattamento minimo resta subordinata anche al reddito del coniuge, se ha diritto alla integrazione (totale o parziale) a condizione che il reddito dei due coniugi, per l'anno 1994, non superi (compresa la quota di integrazione) l'importo di lire 39.152.750 (pari a cinque volte l'importo del minimo Inps).

La legge tornerà a produrre i suoi pesanti effetti negativi dal 1° gennaio 1995 (se nel frattempo non verrà radicalmente modificata). Infatti, per le pensioni che avranno decorrenza da quella data, il limite di reddito cumulato tra i coniugi, per mantenere il diritto alla integrazione al minimo, tornerà a un importo corrispondente a tre volte il minimo Inps pari a poco più di 24 milioni di lire annue.

Traditi dal governo Ciampi pensionati del pubblico impiego

In riferimento a quanto da voi pubblicato sull'Unità del 9 settembre 1993, rubrica «Previdenza», in risposta al lettore Emilio Stoppa, voglio farvi presente che anche quest'anno sulla pensione della 13ª, sono indicate dalla I.I.S. le solite L. 38.720 (per i pensionati del pubblico impiego).

Vorrei sapere dove sono andati a finire gli impegni presi con la Finanziaria del 1992 e del conseguente disegno di legge n. 1316 presentato dal governo al Senato nel corso del '93. Vi sarei molto grato di una Vostra informazione aggiornata in materia.

Alla delusione provata da tutti i pensionati del P.I. nel controllare la propria 13ª mensilità si deve aggiungere l'altro mancato rispetto delle scadenze preannunciate dalla stampa e dalla televisione, sulla cosiddetta 13ª pesante, per effetto dell'applicazione del «fiscal drag». Anche qui,

nessuna restituzione si è verificata e il governo se ne è ben guardato di informare i pensionati di questa non applicazione nei tempi dovuti.

Armando Graziani, Ferrara

Putrappo, il disegno di legge che doveva integrare, dal 1993, la indennità integrativa speciale sulla 13ª mensilità dei pensionati del pubblico impiego (e regolamentare la integrazione al minimo delle pensioni con la I.I.S. spesa) ha fatto una brutta fine. Nell'agosto scorso gli ultimi giorni del 1993 senza prospettive positive per l'approvazione del disegno di legge in questione, i sindacati dei pensionati aderenti a Cgil, Cisl e Uil, in data 1 dicembre 1993 hanno inviato un telegramma al ministro del Tesoro Piero Baracca chiedendo l'emanazione di un decreto-legge con lo stesso testo del disegno di legge. La stessa richiesta è stata ribadita in un incontro che i tre sindacati hanno avuto il 7 dicembre 1993 con il senatore Colaninno, sottosegretario al Tesoro. Putrappo, la pressione dei sindacati non è stata sufficiente per ottenere il provvedimento legislativo necessario a sanare l'annosa ingiustizia relativa alla 13ª rata della pensione dei pubblici dipendenti.

Per quanto attiene alla regolarizzazione del dovuto per «denegaggio fiscale», come era prevedibile (al di là della propaganda) sarà effettuata nei prossimi mesi dell'anno.

Questi sono tutti gli estremi per la prosecuzione volontaria

Massimo Marelli, Roma

Nel mese di febbraio 1993 sono stato licenziato dopo 21 anni di servizio. In pratica il magistrato non mi ha reintegrato nel posto di lavoro (a mio avviso, ingiustamente).

Poiché nel 1992 il mio imponente era di lire 32 milioni, vorrei sapere quanto dovrei versare mensilmente a titolo di contributi volontari. Inoltre, vorrei sapere a quale età avrò il diritto a percepire la pensione considerando che sono nato nel 1944.

Il contributo volontario settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione settimanale media percepita nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva, in costante di lavoro, antecedenti la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria (articolo 8, comma 1, del decreto presidenziale della Repubblica - n. 1432/71).

La domanda per la prosecuzione volontaria va presentata all'Inps, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 47/83, e sarà lo stesso istituto, verificato il diritto, a determinare l'importo della contribuzione.

Per quanto riguarda l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia, ricordiamo che con l'articolo 1 del decreto legislativo n. 503/92, è stata elevata (con alcune eccezioni) dai 60 anni previsti fino al 1993 a 65 anni, mediante l'aumento di un anno ogni biennio a incominciare dal 1° gennaio 1994. Pertanto, se non acquisisci prima il diritto, o alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi o all'assegno (o pensione) per invalidità (o per inabilità), avrai diritto alla pensione di vecchiaia nel 2.009 all'età di 65 anni.

Incentivazione e sciopero

■ Cara Unità, l'art. 38 del Ccnl per le case di cura private prevede un premio di incentivazione. Il premio viene decurtato di 24mila per ogni giorno di mancata presenza. Ciò che vi chiedo è se i giorni di sciopero devono essere conteggiati come giorni di assenze che incidono sulla decurtazione. A me sembra ingiusto che aderire allo sciopero possa essere assimilato a giornate di assenteismo.

Genaro Dell'Aquila, Napoli

Il premio di incentivazione costituisce una integrazione della retribuzione, e trova la sua fonte regolamentare nello stesso accordo che lo ha istituito (in questo caso l'art. 38 del Ccnl per le case di cura private). Nel caso prospettato dal lettore, il pagamento viene escluso per i giorni di mancata presenza al lavoro, salvo che per le ipotesi eccezionali espressamente indicate nell'art. 38, per le quali viene ugualmente corrisposto nonostante non venga prestata attività lavorativa

(permessi sindacali, maternità, etc.). Poiché l'istituzione del premio ha natura solo eventuale, la norma assume valore di eccezionalità, e non può essere interpretata forzandone la portata.

Ora a parte le ipotesi eccezionali espressamente previste, poiché il premio ha sicuramente natura retributiva, è conseguente che non venga erogato quando viene meno il diritto alla retribuzione, come avviene in occasione dello sciopero. La natura retributiva del premio, tuttavia, può significare che lo stesso viene ad incidere sui vari istituti contrattuali e legali di retribuzione differita, salvo che i singoli istituti siano regolati, soprattutto dal Ccnl, in modo tassativo, nel senso che indichino espressamente quali siano le componenti del coacervo retributivo che ne fanno parte. Consigliamo al lettore di rivolgersi all'organizzazione sindacale di categoria per un controllo attento della situazione.

Nino Raffone

Tangentopoli e parte civile

■ Il Tribunale penale di Roma, in data 19/1/1994, ha autorizzato la costituzione di 93 lavoratori, già dipendenti della società Scac ed ora disoccupati, come parte civile nel processo penale contro il senatore Citanisi (ex cassiere della Dc), del segretario dell'ex ministro dei Trasporti, Bemini, e di altri 20 funzionari del ministero, imputati dei reati di corruzione ed illecito finanziamento dei partiti.

La vicenda può così sintetizzarsi. La società Scac ha sempre fornito servizi di manutenzione ferroviaria alle Ff.Ss., da oltre 50 anni. Nel 1990 la società ha perso l'appalto, concesso dalle Ff.Ss. ed altre aziende fornitrici, che si erano imposte - a quanto sembra - non per la migliore qualità dei prodotti o per un prezzo più conveniente, ma in forza di tangenti versate generosamente a politici e funzionari.

Questa «ordinaria» storia di corruzione ha avuto pesantissime ripercussioni sui lavoratori della Scac, che sono stati licenziati. Di qui la richiesta di costituirsi parte civile nel processo penale, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del posto di lavoro e della relativa retribuzione.

Quanti casi simili potrebbero emergere nelle mille e mille inchieste sulla corruzione e finanziamento illecito? Quanti posti di lavoro sono andati bruciati in questo modo? Non lo sapremo mai. Quello che però sappiamo e dobbiamo gridare è il rifiuto di un sistema siffatto, che ha visto prosperare insieme categorie politiche ed affaristiche senza scrupolo, e tanto peggio per i lavoratori e per gli stessi imprenditori onesti.

La decisione del Tribunale può costituire spunto interessante non solo per altre analoghe iniziative, ma anche per riflettere sulla (scarsa) presenza del sindacato sulla scena giudiziaria penale.

□ N.R.

ALGERO E LA «CAVALGATA SARDA». LA MADDALENA CAPRERA E ALES (VIAGGIO IN SARDEGNA)

MINIMO 25 PARTECIPANTI

Partenza da Milano e da Bologna il 28 maggio
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 8 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione L. 1.100.000
Riduzione partenza da Bologna L. 30.000
Itinerario: Milano/Alghero - La Maddalena - Caprera - Castelsardo - Ales - Nuoro - Orgosolo - Santu Antine - Alghero/Milano.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni con pullman privato, la sistemazione in camere doppie in albergo a 4 stelle, la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore.

IL PERÙ, LA COSTA, LA SIERRA E LE CIVILTÀ PRECOLOMBIANE

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Milano e da Roma 26 luglio 4 ottobre
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 16 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione luglio L. 4.820.000 ottobre L. 4.450.000
Itinerario: Italia/Lima - Trujillo - Chiclayo - Cusco - Mochu Pichu - Chincheros - Olanaytambo - Arequipa - Nasca - Paracas - Lima/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la mezza pensione, tutte le visite previste dal programma, gli ingressi alle aree archeologiche e ai musei, le guide locali peruviane, un accompagnatore dall'Italia.

I'Unità vacanze

DA ISTANBUL A EFESO. VIAGGIO IN TURCHIA

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Roma 28 marzo 19 luglio 8 agosto
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 11 giorni (10 notti)
Quota di partecipazione: L. 1.685.000
Tasse aeroportuali L. 35.000 - Supplemento partenza da Milano e Bologna L. 100.000
Itinerario: Italia/Istanbul - Bursa (Gordon) - Ankara - Cappadocia (Konya) - Pamukkale (Afirodias Eteso) - Izmir (Pergamo Troni) - Kanakkale - Istanbul/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la mezza pensione, le visite previste dal programma, gli ingressi alle aree archeologiche, un accompagnatore dall'Italia.

LE CROCIERE DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE

Itinerari della nave TARAS SHEVCHENKO

Dal 30 luglio al 9 agosto: Genova/Casablanca - Tangeri - Lisbona - Madera - Alicante/Genova
Quota di partecipazione da L. 1.050.000 a L. 3.250.000

Dal 9 agosto al 21 agosto: Genova/Pireo - Volos - Istanbul - Smirne - Rodi - Heraklion/Genova
Quota di partecipazione da L. 1.320.000 a L. 4.150.000

VIAGGIO IN YEMEN

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Roma 30 marzo - 27 aprile - 25 maggio - 13 luglio e 10 agosto
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 15 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione: aprile-maggio L. 3.800.000 marzo-luglio-agosto L. 4.200.000
Suppl. part. da Bologna e Milano L. 290.000
Itinerario: Italia/Sana'a - Say'un - Taiz - Mokha - Sana'a - Saada - Sana'a - Manb - Sana'a/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni in aereo, pullman e fuoristrada, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la pensione completa, tutte le visite indicate nel programma, gli ingressi alle aree archeologiche, un accompagnatore dall'Italia.

VIAGGIO A CUBA. UTOPIA E REALTÀ

MINIMO 25 PARTECIPANTI

Partenza da Milano il 30 marzo
Trasporto con volo speciale Air Europe
Durata del viaggio 16 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione L. 2.150.000 - supplemento partenza da Roma L. 150.000
Itinerario: Italia/Varadero - Avana - Santiago de Cuba - Camaguey - Villa Clara - Trinidad - Villa Clara - Varadero/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in alberghi di prima categoria durante il tour e la pensione completa, la sistemazione presso il Club Caleta a Varadero e la mezza pensione, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia.

IL VIAGGIO E IL SOGGIORNO IN SARDEGNA

MINIMO 25 PARTECIPANTI

Partenza da Milano 2 luglio e 10 settembre
Trasporto con volo speciale
Durata del viaggio 15 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione L. 1.960.000
Itinerario: Italia/Alghero - Palau - Nuoro - Cagliari - Calasetta - Oristano - Ales - Alghero - Porto Conte - Alghero/Milano.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi a 3 e 4 stelle durante il tour e la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, otto giorni di soggiorno, in camere doppie, presso l'hotel/villaggio «Corte Rosada» (4 stelle) di Porto Conte con la pensione completa (le bevande ai pasti incluse).

BUDAPEST

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Milano e Roma 18 marzo 1° e 22 aprile
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 4 giorni (3 notti)
Quota di partecipazione marzo L. 790.000 aprile L. 950.000
Itinerario: Italia/Budapest/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi a 3 stelle, la prima colazione, la visita guidata della città.

Itinerari della nave KAZAKHSTAN II

Dal 6 al 20 agosto: Genova/Portogallo - Madera - Canarie - Marocco - Gibilterra - Spagna/Genova
Quota di partecipazione da L. 1.850.000 a L. 6.000.000

Dal 20 al 27 agosto: Genova/Marocco - Gibilterra - Baleari/Genova
Quota di partecipazione da L. 900.000 a L. 3.000.000

Itinerari della nave SHOTA RUSTAVELI

Dall'11 al 17 settembre: Genova/Palma di Majorca - Barcellona - Sete - Ajaccio/Genova
Quota di partecipazione da L. 550.000 a L. 1.750.000